



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

(Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 6 febbraio 2007 e sue successive integrazioni e modificazioni)

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE “COLLETTIVE” ORGANIZZATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

Art.1 – Finalità.

I. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, allo scopo di promuovere lo sviluppo del sistema economico locale attraverso il supporto alla commercializzazione, organizza in occasione di manifestazioni fieristiche nazionali ed estere, inserite nel programma annuale delle attività promozionali, “collettive” di micro e piccole imprese produttrici di beni o servizi.

II. L’Ente camerale, inoltre, allo scopo di promuovere il turismo provinciale e il settore marittimo e portuale partecipa alle più importanti Borse di settore con stand di rappresentanza.

III. Per le manifestazioni indicate al comma precedente, le norme contenute nel presente regolamento non trovano applicazione. E’ fatto salvo l’obbligo per i soggetti privati richiedenti l’accredito in occasione di manifestazioni turistiche o della portualità di rispettare quanto previsto dall’art.2, comma IV del presente Regolamento.

IV. Non trovano, altresì, applicazione le norme contenute nel presente Regolamento ad eccezione dell’art.2, comma IV, allorché per una data manifestazione non venga assegnato uno spazio autonomo ad ogni azienda.

Art.2 – Destinatari.

I. Possono accedere alle “collettive camerali”, di cui all’art.1 comma I del presente Regolamento, le micro e piccole imprese, in forma singola o consorziata, produttrici di beni o servizi a carattere industriale o artigianale, agricole aventi almeno un’unità produttiva nella provincia di Salerno, con un fatturato, riferito all’esercizio precedente a quello della presentazione dell’istanza di cui al presente Regolamento, non superiore ad Euro 10 milioni. Le imprese e i loro consorzi potranno partecipare alle collettive camerali per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

II. L’attività esercitata da dette imprese alla data di presentazione della domanda di ammissione, accertata con riferimento alle risultanze degli atti del Registro delle Imprese, deve essere pertinente con l’oggetto della manifestazione fieristica a cui si intende partecipare.

III. Ai fini del presente regolamento sono:

- **INDUSTRIALI** le imprese di cui all’art.2195, numeri 1, 3 del codice civile;

-**AGRICOLE** le imprese di cui all’art.2135 del codice civile;

-**ARTIGIANE** le imprese iscritte all’Albo provinciale di cui all’art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443 e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art.8, comma 4, della legge 29 dicembre n.580, così come attuata dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 e successive modificazioni e integrazioni;

-**TURISTICHE** le imprese esercenti attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere nonché le agenzie di viaggio, compresi i tour operator, aventi classificazione ISTAT ATECO 2002 - 63.30.1 e 63.3.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

IV. Sono escluse dalla partecipazione alle “collettive” le imprese in forma individuale o societaria, nonché i loro consorzi, che versano in una delle seguenti condizioni:

a) non essere in regola con il pagamento dei diritti annuali dovuti alla C.C.I.A.A. per effetto dell'art.34 del D.L. 22 dicembre 1981 n.786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non aver ottemperato, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione alla “collettiva”, all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art.8 della L.29 dicembre 1993, n. 580, attuato con D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

V. In caso di partecipazione sotto forma consortile è esclusa la partecipazione autonoma delle singole imprese associate nell'ambito della collettiva camerale .

Art. 3 – Istanza di ammissione.

I. La domanda di ammissione, redatta sul modello all'uopo predisposto in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo di cui al D.M. 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni, va indirizzata alla sede della C.C.I.A.A. di Salerno, in Via Roma n. 29.

II. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa, tale istanza deve essere prodotta esclusivamente a mezzo lettera raccomandata o posta celere. In ogni caso è esclusa la consegna a mano o l'invio a mezzo telefax dell'istanza di partecipazione. Differenti modalità di presentazione sono causa d'esclusione.

III. L'istanza di ammissione deve contenere:

1. esatta denominazione della manifestazione cui s'intende partecipare;
2. generalità complete del richiedente;
3. codice fiscale, ditta, ragione o denominazione sociale dell'impresa richiedente con indicazione della sede legale, del numero d'iscrizione nel Registro delle imprese della provincia di Salerno e numero partita Iva.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

a) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e della società di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi delle leggi contro la mafia;

b) di impegnarsi a recapitare ed esporre presso lo stand la campionatura almeno 24 ore prima dell'inizio della manifestazione;

c) di impegnarsi alla redazione del questionario di cui all'art.10 del presente Regolamento;

d) di impegnarsi, in caso di ammissione alla collettiva, a non partecipare in forma autonoma o associata con altri Enti pubblici o privati alla medesima manifestazione fieristica.

IV. Alla domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere allegata una copia di un documento di identità, in corso di validità, relativo al richiedente.

Art.4 – Documentazione a supporto dell'istanza.

I. All'istanza di ammissione, di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente attesti quanto segue:

- Fatturato relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione dell'istanza;



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

- n. dipendenti a tempo determinato e indeterminato alla data di presentazione dell'istanza;
- possesso di certificazioni di qualità .

Tale dichiarazione, in caso di partecipazione sotto forma di consorzio, dovrà essere resa anche dalle singole imprese consorziate.

b) elenco debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nel quale devono essere indicate le imprese consorziate e la sede della loro unità produttiva che deve essere ubicata in provincia di Salerno (in caso di partecipazione sotto forma di Consorzio).

II. La veridicità della suddette dichiarazioni e la regolarità della documentazione presentata sarà oggetto di controllo da parte dell'Ente.

Art.5 – Termine di presentazione delle domande.

I. L'istanza di ammissione, unitamente alla documentazione di cui all'art.4, dovrà essere presentata nel termine di scadenza fissato per ogni singola manifestazione. Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite entro il termine di scadenza e che pervengano entro il decimo giorno successivo dalla scadenza del termine di presentazione. L'Ente provvederà a pubblicizzare il programma delle manifestazioni fieristiche, le relative modalità di partecipazione e i termini di scadenza attraverso il sito web camerale, lettere circolari alle associazioni di categoria e alle imprese interessate che abbiano già preso parte in precedenza alle manifestazioni fieristiche organizzate dall'Ente camerale o che abbiano espresso l'interesse a ricevere tali notizie.

II. Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine previsto, secondo quanto indicato dal precedente comma, verranno collocate in una lista d'attesa secondo il criterio di selezione previsto al successivo articolo 7 e valutate con riserva rispetto alle istanze pervenute nei termini.

III. Le istanze collocate in lista d'attesa, per le quali non si creino le condizioni di scorrimento utile della lista stessa, si riterranno non ammesse.

IV. L'Ente camerale non risponderà di eventuali danni qualora le istanze trasmesse con le modalità indicate all'art.3 comma II dovessero pervenire oltre il termine di cui innanzi.

Art.6 - Istruttoria delle domande.

I. Le istanze di ammissione saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato mediante riferimento alla data del timbro postale di spedizione.

II. In caso di irregolarità di un'istanza o di incompletezza della documentazione, l'Ufficio istruttore assegnerà all'impresa un termine perentorio per la regolarizzazione, decorso il quale infruttuosamente, si procederà all'archiviazione della domanda.

III. Laddove il predetto termine sia particolarmente breve l'ufficio potrà procedere alla richiesta di regolarizzazione anche mediante l'utilizzo di comunicazioni inoltrate a mezzo telefax.

Art.7 – Criteri di selezione delle domande.

I. Qualora in rapporto ai posti disponibili in occasione di una data manifestazione pervenga nei termini un numero superiore di domande di partecipazione, l'Ufficio competente procederà all'ammissione delle singole imprese alla "collettiva" dando priorità alle aziende che otterranno il punteggio maggiore in seguito all'applicazione dei seguenti criteri:



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

- fatturato fino a 2 milioni di euro: 1 punto; oltre i due milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: 0 punti;
- n. dipendenti fino a 10: 1 punto; oltre: 0 punti;
- possesso di certificazioni di qualità: 1 punto; assenza di certificazioni di qualità: 0 punti.

In caso di parità di punteggio si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione accertato mediante riferimento alla data del timbro postale di spedizione.

II. Le domande non ammesse sulla base del criterio di cui sopra verranno poste in lista d'attesa analogamente a quanto previsto nell'art.5, comma II del presente Regolamento.

III. All'interno della lista d'attesa verranno collocate in posizione di priorità le domande non ammesse ai sensi dei primi due commi del presente articolo rispetto a quelle inserite ai sensi dell'art.5, comma II.

Art.8 – Contributo per la partecipazione.

I. Le imprese richiedenti l'ammissione alla "collettiva" sono tenute al pagamento di un contributo fisso di euro 500,00.

II. Il versamento del contributo indicato al comma I, dovrà essere effettuato nel termine e secondo le modalità indicate dall'ufficio competente con apposita comunicazione di ammissione alla "collettiva". Qualora l'impresa richiedente ometta di effettuare il versamento e di esibire la relativa attestazione all'Ufficio competente, l'istanza di partecipazione verrà archiviata.

III. Sono esonerate dal versamento del contributo di cui al primo comma e soltanto per le manifestazioni che si svolgono all'estero, le imprese produttrici di imbarcazioni da diporto data l'onerosità dei costi di trasporto dei natanti.

IV. Qualora non venga raggiunto un sufficiente numero di adesioni alla manifestazione o nel caso di eventuali cancellazioni o differimenti della manifestazione niente sarà dovuto dall'Ente camerale salvo la restituzione del contributo.

Art.9 – Sanzioni in caso di mancata partecipazione.

I. In caso di rinuncia da parte di un'impresa ammessa alla "collettiva" l'Ente camerale provvederà all'irrogazione delle seguenti sanzioni:

1) acquisizione della somma versata a titolo di contributo di partecipazione, quale parziale rimborso delle spese sostenute;

2) esclusione dalla partecipazione a successive manifestazioni fieristiche che saranno organizzate dall'Ente camerale per un periodo di 12 mesi.

II. L'applicazione delle sanzioni indicate ai punti 1) e 2) avverrà con apposito provvedimento dirigenziale debitamente motivato.

III. Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) del comma I troveranno applicazione anche nel caso in cui l'impresa non faccia pervenire in fiera la campionatura o qualora non venga accertata la presenza di un rappresentante sin dall'inizio e per tutta la durata della manifestazione.

IV. L'Ente camerale, in ogni caso, si riserva il diritto di recuperare l'importo totale relativo al noleggino e all'allestimento dell'area espositiva assegnata all'azienda inadempiente.

V. La sanzione indicata nel comma precedente troverà applicazione previo apposito provvedimento dirigenziale debitamente motivato.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Art.10 – Valutazione dei risultati.

- I.** Al termine della manifestazione le imprese partecipanti alla “collettiva”, dovranno restituire, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, apposito questionario tendente a valutare i risultati conseguiti in occasione della manifestazione.
- II.** In caso di mancata consegna del questionario di cui al comma precedente, l’impresa sarà invitata ad ottemperare all’obbligo di cui sopra, anche a mezzo telefax, nel termine di giorni sette.
- III.** Nel caso in cui nonostante l’invito l’impresa non provveda alla trasmissione dei dati richiesti la stessa verrà esclusa, con apposita determinazione dirigenziale, dalla partecipazione alla successiva manifestazione.

Art.11 – Trattamento dei dati personali.

- I.** I dati contenuti nel modello statistico economico e in quello di cui al precedente articolo saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal d.lgs n. 196/2006 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- II.** I dati, di cui al comma I del precedente articolo, non saranno oggetto di divulgazione a terzi e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali legate alla definizione dell’analisi costi/benefici connessa all’iniziativa promozionale.

Art.12 - Responsabile del Procedimento.

- I.** Il Segretario Generale, ai sensi dell’art.4 della L.7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nomina con apposita determinazione il Responsabile del procedimento amministrativo per le fasi istruttorie di cui al presente Regolamento.

Art.13 - Ambito di applicazione

- I.** La Giunta camerale, per manifestazioni fieristiche particolarmente specializzate, si riserva di derogare dall’applicazione, in tutto o in parte, del presente regolamento.
- II.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Rusticale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Augusto Strianese)